



Nucleo di Guardie Eco-Zoofile

OIPA Italia Onlus

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007)

Via Passerini 18 - 20162 Milano – Tel. 02.6427882 Fax 02.99.98.06.50

www.oipaitalia.com guardie@oipaitalia.com

Le Guardie Eco-Zoofile dell'OIPA Italia sono Guardie Particolari Giurate in possesso di decreto prefettizio nominate ai sensi del TULPS, della Legge 611/1913 e con qualifica di PG ai sensi della Legge 189/2004

Legge 189/2004

Aspetti pratici ed applicativi

Sommario:

1. Introduzione – Novità introdotte con la L. n. 189/04
2. Soggetti coinvolti
3. Denunce e segnalazioni
4. La Polizia Giudiziaria
 - 4.1. Gli ausiliari di P.G.
5. Sequestri e perquisizioni
6. Singole fattispecie di reato: aspetti pratici ed applicativi
 - 6.1. Uccisione
 - 6.2. Il maltrattamento in senso stretto
 - 6.3. Utilizzo in spettacoli e manifestazioni vietati
 - 6.4. Combattimenti e competizioni tra animali
 - 6.5. Confisca e pene accessorie
 - 6.6 La detenzione in condizioni incompatibili
 - 6.7 Che cosa si intende per sofferenza?
7. Accertamento e valutazione del maltrattamento
8. Appendice normativa e giurisprudenziale

LA LEGGE N. 189/04 – ASPETTI PRATICI ED APPLICATIVI

1. Introduzione - Novità introdotte dalla Legge n. 189/04

La legge n. 189 del 20 luglio 2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", cambia il **presupposto giuridico della tutela degli animali**, fino allora disciplinata dal solo art. 727 c.p., risultando ora leso il **sentimento verso gli animali**, e non più la sola morale umana.

Il legislatore ha introdotto nel codice penale il **TITOLO IX BIS** (artt. 544 bis e ss.), intitolato "*Delitti contro il sentimento degli animali*".

A seguito di tale modifica, il maltrattamento degli animali da semplice contravvenzione diventa un **delitto**.

Questo cambiamento comporta:

- un aggravamento delle pene (da ammenda a reclusione e/o multa);
- l'impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione;
- l'allungamento del periodo di prescrizione (*la prescrizione per i delitti avviene dopo i sei anni, per le contravvenzioni 4*);
- la necessità del dolo, anche nella forma del dolo c.d. "eventuale" (sono esclusi dalla norma i comportamenti di carattere colposo, tranne per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.).

La legge 189/04 ha altresì modificato l'art. 727 c.p., che ora tratta separatamente dell'**abbandono degli animali** e della loro **detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura**.

Tra le novità introdotte dalla nuova legge vi è il ruolo delle associazioni protezionistiche, considerate quali persone offese, e chiamate ad intervenire in prima persona attraverso l'affidamento degli animali oggetto di sequestro e/o confisca.

2. Soggetti coinvolti

La nuova normativa coinvolge diversi soggetti:

- a) Gli animali:** il nuovo testo di legge ha un presupposto ideologico chiaro ed essenziale: l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la norma è diretta verso la sua tutela specifica. Inoltre, il testo della nuova normativa considera gli animali in sé; non vi sono quindi, in linea di principio, differenze tra animali d'affezione, domestici o selvatici.

Pertanto chi compie un atto di crudeltà nei confronti di qualsiasi animale, o lo uccide per divertimento, compie un reato e può essere punito.

- b) Soggetto attivo:** può essere chiunque, proprietario, detentore o terzo.
- c) Persona offesa:** soggetto titolare del bene offeso dal reato (può essere il proprietario dell'animale, ove non sia soggetto attivo del reato). L'art. 7 della L. 189/04 attribuisce agli enti ed associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale la posizione di persone offese nei reati previsti dalla medesima legge (cfr. Cass. Pen., sez. III, 12.5.2006, n. 34095). La persona offesa può partecipare attivamente alle indagini e costituirsi parte civile nell'eventuale processo instaurato contro l'autore del reato.
- d) Polizia Giudiziaria:** soggetti **addetti alla vigilanza** sul rispetto della nuova normativa (art. 6 L. 189/04).
- e) Magistratura:** Autorità competente per tali reati è la Magistratura, Inquirente (Procuratore della Repubblica), e successivamente Giudicante (Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

3. Denunce e segnalazioni

Di norma il procedimento per reati contro gli animali prende avvio da una denuncia o segnalazione che può essere effettuata da un privato o da una associazione.

La denuncia, infatti, è l'atto con cui un soggetto (privato o associazione) porta a conoscenza di un illecito penale la Polizia Giudiziaria o direttamente la Magistratura.

Può essere presentata:

- Alla Procura della Repubblica
- Ad ogni organo di P.G.

Va peraltro ricordato che i reati introdotti dalla legge *de qua* sono perseguibili d'ufficio, pertanto non è necessaria una vera e propria denuncia – querela.

Ne consegue che la Polizia Giudiziaria e/o l'autorità competente hanno l'obbligo di attivarsi non appena vengano a conoscenza della notizia di reato, anche se ciò avvenga in modo "informale".

4. La Polizia Giudiziaria

L'art. 6 della L. 189/04 individua, quali organi di Polizia Giudiziaria per il rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali:

- la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, in coordinamento tra loro;
- le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti con i decreti prefettizi di nomina, con particolare riguardo agli animali d'affezione, ma non limitatamente a questi.

Ricordiamo che i veterinari delle ULSS, ancorché non menzionati dalla 189/04, svolgono funzioni di ufficiali di p.g.

Il 23 marzo 2007 il Ministro degli Interni ha firmato, ai sensi della legge 184/04, il decreto di coordinamento delle forze di polizia per la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali. Il decreto stabilisce che: "le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti e attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia." Per quanto riguarda le attività degli altri organi di polizia, i Prefetti, "anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico".

In merito ai reati a danno degli animali, è necessario ribadire che sono di competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria, senza competenze esclusive. Vero è che il Ministero dell'interno con questo Decreto ha stabilito la priorità per le attività di *prevenzione* di alcuni Corpi, ma non ha inteso attribuire al Corpo forestale dello Stato o alle polizie locali competenza esclusiva in tema dei reati contro gli animali. È stata riconosciuta a tali Corpi una priorità in tema di *prevenzione*, ma non una competenza riservata e esclusiva per la *repressione*. Lo stesso Decreto richiama "le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia", con il chiaro intendo di confermare la competenza operativa di ciascuno Organo. E non potrebbe essere altrimenti, poiché gli illeciti in esame sono reati comuni perseguibili d'ufficio e come tali di competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria. Pertanto, nessun organo di p.g. può rifiutare di intervenire o di prestare la propria opera in caso di denuncia o di semplice segnalazione (un eventuale rifiuto costituirebbe reato di omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p.: cfr. Cass. Pen. Sez. III, 27.9.1991).

La Polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, deve (art. 55 c.p.p.):

- ✍ prendere notizia dei reati
- ✍ Impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
- ✍ Ricercarne gli autori
- ✍ Assicurare le fonti di prova
- ✍ Raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale

Se nel corso di attività investigative la P.G. si imbatte in situazioni di maltrattamento, deve adottare le procedure e preparare tutti gli atti necessari per poter deferire all'Autorità Giudiziaria un soggetto ritenuto autore di un reato, secondo la procedura prevista dal Codice, al pari di qualsiasi altro reato.

In tali casi, perché il procedimento penale vada a buon fine, è necessario che la procedura adottata dagli operatori di P.G. sia corretta e completa.

In particolare, è necessario:

- specificare la fattispecie commessa (descrizione fedele del fatto denunciato), indicare la specifica condotta o comportamento contestato all'indagato;
- verificare le condizioni complessive dell'animale e la loro compatibilità con le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali;
- indicare nella formulazione del capo d'accusa quale norma si ritenga violata, e quale specifico aspetto di essa (tenendo conto che alcune di esse sono alternative, mentre altre possono essere contestate cumulativamente: es. detenzione incompatibile e sevizie);
- motivare le ragioni per cui si è ritenuto necessario il sequestro;
- accertare ogni illecito riferibile alla situazione presa in esame, anche se ritenuto di minore rilevanza (ad esempio, iscrizione all'anagrafe canina);
- annotare, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova.

Un'attenta e precisa indicazione dei fatti riscontrati e degli elementi posti a fondamento della notizia di reato sono indispensabili per scongiurare il pericolo che la procedura si risolva con una richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p..

La persona offesa può chiedere di essere informata in merito all'eventuale richiesta di archiviazione, e può fare opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p..

4.1. Gli ausiliari di P.G.

In caso di accertamenti che presentino aspetti tecnico – operativi di particolare difficoltà, la P.G. può avvalersi dell'aiuto di un tecnico o esperto in materia (art. 348, comma 4 c.p.p.).

La legge richiede che il soggetto che presta la propria collaborazione sia "persona idonea", ovvero dotata di specifiche conoscenze tecniche. La scelta dell'ausiliario deve pertanto essere ben ponderata e fondata su validi e comprovati elementi, affinché possa validamente contribuire all'accertamento del reato in esame.

L'ausiliario opera sotto le direttive ed il controllo degli ufficiali di P.G.

L'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso ufficiale di P.G.

5. Sequestri e perquisizioni

La Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, può procedere, prima dell'intervento del Pubblico Ministero, a **sequestro preventivo** dell'animale ai sensi dell'art. 321, co. 3 bis c.p.p..

In questo caso, gli ufficiali di P.G. che hanno proceduto al sequestro, nelle 48 ore successive trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui l'atto è stato eseguito, il quale, se non dispone la restituzione, richiede al Giudice la convalida e l'emissione del relativo sequestro entro 48 ore dalla ricezione del verbale (o dal sequestro, se disposto dal medesimo P.M.).

Inoltre, la necessità di procedere ad accertamenti sanitari sull'animale può giustificare anche un **sequestro probatorio** ex art. 354 c.p.p..

In tal caso, il provvedimento è volto ad assicurare la prova del reato stesso.

La P.G. che ha provveduto al sequestro ne enuncia i motivi nel relativo verbale, e ne consegna copia alla persona alla quale l'animale è stato sequestrato. Il verbale è trasmesso entro 48 ore al P.M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito, il quale, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

L'art. 19 quater disp. coord. e trans. c.p. prevede che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca, siano affidati ad **associazioni o enti che ne facciano richiesta**, individuati con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Interno

Di fondamentale importanza per il buon esito delle indagini, è altresì la perquisizione dei locali ove si ritiene sia stato consumato un reato (canili, allevamenti, centri di addestramento, abitazioni o locali nella disponibilità degli indagati, ecc.).

In tali circostanze la P.G. deve:

- procedere ad un sopralluogo preventivo dei siti oggetto di verifica;
- filmare o fotografare tutte le operazioni;
- se la struttura è soggetta ad autorizzazioni (canile, allevamento, ecc.) verificare la regolarità di tutte le autorizzazioni, in particolare quelle sanitarie e relative allo smaltimento dei rifiuti;
- nel caso di morte di animale sospetta, sottoporre lo stesso ad esame autoptico.

In caso di reati particolarmente gravi o che coinvolgano numerose persone (combattimenti tra animali o competizioni clandestine) è necessario procedere all'identificazione e perquisizione di tutte le persone presenti, e all'esame di ogni documento trovato (compresi registri, agende, computer, floppy disk o altro materiale informatico, appunti, ecc.).

Tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova (*in primis* gli animali soggetti a maltrattamento, sevizie o detenzione incompatibile, ma anche eventuali strumenti che possono essere serviti per la commissione del reato) deve essere sottoposto a sequestro.

Il sequestro, infatti, oltre che un atto necessario per i motivi specificati prima, costituisce atto propedeutico alla *confisca*, prevista sempre in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui si discute, il cui scopo è quello di impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolarne la ripetizione.

Quanto alla nomina del custode, è opportuno che esso non sia la stessa persona sottoposta alle indagini, e che gli animali non vengano lasciati nel luogo in cui sono stati trovati, pena il pericolo del protrarsi delle conseguenze del reato o di una reiterazione dello stesso.

La P.G. può procedere anche al sequestro dei locali dove si ritiene sia stato consumato il reato (es. sala ove si tengono i combattimenti tra animali, canile *lager*, allevamento, ecc.), poiché la disponibilità della cosa pertinente al reato può agevolare la commissione di altri reati.

6. Singole fattispecie di reato – Aspetti pratici ed applicativi

6.1. Uccisione

L'art. 544 bis c.p. punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale. Si tratta del cosiddetto "animalicidio", come battezzato in dottrina.

La norma non prevede:

- una distinzione tra animale proprio, altrui, o senza padrone (risulta così di fatto assorbita la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 638 c.p. "*Uccisione di animale altrui*");
- particolari modalità impiegate per cagionare la morte dell'animale; viene punita sia l'azione che l'omissione, che abbiano cagionato la morte.

Elemento soggettivo del reato è il **dolo**. Non sono punibili i casi di morte dell'animale causata per colpa. La morte dell'animale è presa in considerazione anche da altri articoli, come conseguenza del reato previsto (ad esempio, la morte dell'animale a seguito di maltrattamenti

è punita dalla disposizione 544 ter, ult. comma, c.p.; la morte dell'animale nel corso di uno spettacolo o manifestazione vietata è punibile ai sensi del successivo art. 544 quater, comma 2 c.p., ecc.).

I reati, tuttavia, possono concorrere se l'autore, cessato il primo reato (es. maltrattamento) pone in essere comportamenti diretti a realizzare il secondo (uccisione).

Ratio della norma è la tutela di qualsiasi animale, domestico, selvatico o addomesticato, contro atti di crudeltà o non necessari che ne provochino la morte.

La giurisprudenza ha affermato che un atto di **crudeltà** si caratterizza per l'assenza di un giustificato motivo: *"la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità"* (Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668).

Quanto al requisito della mancanza di **necessità**, detto concetto non prevede solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., ma anche *"ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile"* (Cass. Pen., 28.2.1997, n. 1010).

La soppressione di animali attuata da veterinari o all'interno di canili e gattili per ragioni non ammesse dalla legge può essere considerata uccisione senza necessità, pertanto punibile ai sensi dell'art. 544 bis c.p.. Il 29 marzo 2007 il Tribunale di L'Aquila ha condannato due veterinari dell'ASL alla pena di due mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa, "per aver in concorso tra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, senza necessità, il primo quale dirigente del servizio veterinario dell'ASL di L'Aquila e il secondo quale dipendente del servizio veterinario, cagionato la morte di nove cuccioli di cane". È emerso sia dalle disposizioni dei testi, che dall'esame dello stesso dirigente del servizio veterinario, che quest'ultimo, in data 26 ottobre 2004 ha personalmente ordinato la soppressione mediante iniezione di Tanax di nove cuccioli, in ottimo stato di salute come da lui dichiarato nel corso dell'udienza, e dunque senza necessità alcuna, uccisione poi materialmente eseguita dall'altro imputato (Tribunale di L'Aquila, sent. n° 216/07 del 29/3/07, imp. Imperiale + 1).

6.2. Il maltrattamento in senso stretto

L'art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00 chi per crudeltà o senza necessità:

- a) cagiona una lesione a un animale o
- b) lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

La stessa pena è prevista per chiunque:

- c) somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate
- d) li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.

Nonostante la dizione normativa, secondo la giurisprudenza non è necessario, per la sussistenza del reato, che dai maltrattamenti sia derivata una vera e propria lesione all'integrità fisica dell'animale.

La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che per la commissione del reato di maltrattamento *"non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti"* (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n. 3914).

Pertanto il reato di maltrattamento può essere ravvisato anche nel caso in cui l'animale sia sottoposto a sofferenze di tipo ambientale, comportamentale, logistico ed operativo.

Per il concetto di **crudeltà** e di **mancaanza di necessità** si rinvia a quanto già detto con riferimento all'uccisione di animali.

Elemento soggettivo del reato è il **dolo** nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello *eventuale*. Per quest'ultimo, per la classificazione dell'elemento soggettivo del reato il legame psicologico tra la condotta del soggetto e il fatto tipico realizzato, va individuato nell'aver posto in essere una condotta che poteva rappresentare un pericolo per gli animali, accettandone di fatto il rischio. L'evento delittuoso, pertanto, pur non essendo voluto dall'agente, è dal medesimo previsto come possibile, accettandone, quindi, il rischio, ma nella convinzione che esso non si verifichi.

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad **associazioni o enti** che ne facciano richiesta riconosciute ai sensi dell'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

Tale previsione mira ad impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione. Per tale motivo, l'atto propedeutico alla confisca è il **sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.**, che la Polizia Giudiziaria deve attuare in caso di urgenza, quando non sia possibile attendere un provvedimento del Giudice, prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

Rapporti con altre fattispecie

- La fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p. ha di fatto assorbito la previsione di cui al comma 1 dell'art. 638 c.p. (*"Danneggiamento di animali altrui"*), al quale è stata aggiunta la clausola *"salvo che il fatto costituisca più grave reato"*.
- A differenza dell'**art. 727, comma 2, c.p.**, (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze), che considera il

trattamento che l'animale subisce dall'uomo, quando è già, di per sé, contro natura o produttivo di sofferenze, l'**art. 544 ter c.p.** punisce gli atti di costrizione usati dall'uomo verso l'animale per obbligarlo a comportamenti contrari alla sua natura o insopportabili.

6.3. Utilizzo in spettacoli e manifestazioni vietati

L'art. 544 quater c.p. prende in considerazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali.

Soggetti attivi del reato sono:

- chiunque concorre, a qualsiasi titolo, all'organizzazione dell'evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.);
- chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi:

- in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o
- al fine di trarne profitto per sé o per altri o
- se ne deriva la morte dell'animale.

Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza del pubblico.

Per l'integrazione del reato è necessario che siano rinvenuti "strazio e sevizie"; tuttavia, la loro sussistenza deve essere valutata *a priori*, ovvero dall'esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, che possono essere tali da far ritenere inevitabile l'evento sofferenza che ne potrebbe derivare (legame causale).

La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come "*inflazione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo*" (altrimenti si rientrerebbe nel concetto di "crudeltà") (Cass. Pen. Sez. III, 11.10.1996, n. 601).

Nel caso in cui, ad uno spettacolo o manifestazione di per sé non produttivi di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l'evento richiede, l'ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).

In caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si applicano le pene accessorie della confisca e della sospensione o interdizione da determinate attività di cui all'art. 544 sexies c.p..

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate da leggi regionali

Tuttavia, quando i maltrattamenti esulano dalla regole della materia, desumibili anche dai regolamenti della manifestazione, i reati di cui al titolo IX bis sussistono comunque.

6.4. Combattimenti e competizioni tra animali

L'art. 544 quinquies c.p. punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000 a € 160.000 chi promuove, organizza, o dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- se le attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate
- se le attività sono promosse attraverso video
- se il colpevole realizza riprese o registrazioni

Soggetto attivo del reato è

- chi promuove o organizza il combattimento e la competizione
- il direttore, ovvero l'arbitro, conduttore o regolatore dell'evento.

Elemento oggettivo del reato è:

- il combattimento, intendendosi per tale *ogni forma di conflitto fisico che coinvolge almeno due animali* o la competizione non autorizzata, intesa come *gara o incontro ove prevale l'aspetto agonistico*.

E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000:

- chi alleva o addestra animali per destinarli ai combattimenti
- i proprietari o i detentori di animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti
- chi organizza scommesse relative a combattimenti o competizioni tra animali
- chi effettua scommesse relative a combattimenti o competizioni tra animali.

Per quanto riguarda **l'addestratore**, le tipiche modalità di stimolazione dell'aggressività animale (costrizione a correre su tappeti rotanti, allenamenti insopportabili, pestaggi, ecc.) concretizzano anche i reati di cui agli artt. 544 ter e/o 727, co. 2, c.p..

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato di "competizione non autorizzata tra animali che può mettere in pericolo la loro integrità fisica" sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di "pericolo" per

l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. Rientrano in tale previsione, quindi, le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di "zavorre", ecc. In caso di condanna o di patteggiamento, si applicano le pene accessorie di cui al paragrafo che segue.

6.5. Confisca e pene accessorie

L'art. 554 sexies c.p. prevede che in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dagli artt. 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, a meno che questo non appartenga a persona estranea al reato.

Gli animali oggetto di confisca sono affidati agli enti o associazioni che ne facciano richiesta (art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie c.p.).

E' inoltre disposta:

- La SOSPENSIONE da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività;
- L' INTERDIZIONE dall'esercizio delle attività medesime in caso di recidiva.

6.6. La detenzione in condizioni incompatibili

L'art. 727 c.p., al primo comma, punisce con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

La norma, inoltre, punisce con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00 chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Si tratta di un reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 bis c.p..

La natura di contravvenzione rende il fatto punibile sia se commesso con dolo, sia se cagionato per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. Con sentenza del 9.6.2005, n. 21744 la Corte di Cassazione Penale, III Sezione, ha stabilito che *"la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta **colposa** dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p."* (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del Giudice di merito, che aveva ritenuto non integrasse il reato *de quo*, per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, il trasporto di tre cani da caccia stipati nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, altresì in violazione di una delibera della giunta regionale).

Soggetto attivo è il proprietario dell'animale, nonché ogni persona che per qualsiasi motivo possieda, custodisca o comunque detenga l'animale.

Si richiede che la **detenzione**, oltre ad essere incompatibile con la natura dell'animale, abbia anche prodotto "**sofferenze gravi**", espressione che ha portato non pochi problemi interpretativi.

Sul punto di recente la Cassazione ha confermato l'orientamento precedente, secondo cui per accertare l'esistenza di "*gravi sofferenze*" non è necessario che siano riscontrabili lesioni fisiche "*potendo la sofferenza consistere in soli patimenti*" (Cass. Pen. Sez. III, 24.1.2006, n. 2774).

Di conseguenza, tra le condizioni che possono configurare il reato, in relazione alla natura e alla struttura etologica dell'animale, ci sono le "*condotte che pur non accompagnate dalla volontà di infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore*" (Cass. Pen. Sez. III, 14.3.1990).

Per valutare il **grado di sofferenza** di un animale, con riferimento alle condotte sopra descritte, è necessario accertare le caratteristiche naturali e di specie dello stesso, unitamente all'habitat e alle abitudini di vita.

Non è prevista la confisca dell'animale. Tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che "*sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura*".

E' comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell'intervento del Pubblico Ministero, a **sequestro preventivo o sequestro probatorio** dell'animale.

6.7. Che cosa si intende per sofferenza?

Nell'interpretazione più logica l'art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Gli animali possono ancora oggi, come lo sono sempre stati, purtroppo, essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto. Fatta questa premessa, dall'indubbio carattere relativistico e storico e pertanto soggetta a una naturale e auspicabile evoluzione nel senso di una sempre maggiore sensibilità nei confronti degli animali, deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all'art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all'animale venga impedito lo

svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc.

Gia con il "vecchio" articolo 727 c.p. vi erano state interpretazioni che legavano lo stato di detenzione incompatibile alla presenza di "sofferenza": "anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza" (Cass. pen., 23/2/95), ma ciò stava a significare non già che bisognava accertare una concreta lesione all'integrità fisica dell'animale, quale conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili con la natura di questo, bensì che il legislatore aveva presunto, in via assoluta, che siffatta detenzione implicasse una sofferenza dell'essere vivente, intesa nell'accezione del perturbamento delle naturali funzioni fisiologiche o psichiche.

Se così non fosse, non sarebbe stato inserito fra le condotte vietate l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; fattispecie dalla quale, palesemente, esula qualunque danno fisico diretto che colpisce, invece, l'animale nella sfera affettiva ed emotiva. Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di "sofferenza" solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano *stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.*

A guardar bene la norma predetta, in effetti, vuole chiaramente arrivare a reprimere anche comportamenti che, pur non cagionando lesioni fisiche agli animali, comportino forme di trattamento mortificanti per gli stessi e quindi per l'uomo. È a tal proposito che si registra il punto debole di diversi tentativi di lettura che, forzando in modo evidente il dato letterale dell'art. 727 c.p., sono costretti a introdurre quale componente necessaria della fattispecie lo stato di "sofferenza fisica dell'animale", quasi che la condotta in oggetto possa essere sanzionata unicamente a fronte di lesioni dell'animale; certamente la ricorrenza di questa condizione nel concreto può facilitare l'accertamento del reato di maltrattamento, ma non costituisce componente indefettibile del reato di detenzione incompatibile con la natura dell'animale. Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un danneggiamento dello stato fisico dell'animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, come possono essere quelli dovuti alla costrizione in condizioni di cattività che ne impediscono oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche. Oltretutto, la presenza di lesioni o ferite configurerebbe una fattispecie penale diversa, ovvero il reato di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter c.p. che punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale".

Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema, ancora in vigore la formulazione previgente, ha sentenziato che: "Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. (...) In particolare

l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali" (Cass. Pen., Sezione III, sentenza del 5/2/1998 n. 1353 -Pres. Senafonte).

7. Accertamento e valutazione del maltrattamento

Secondo alcune interpretazioni, per accertare il maltrattamento occorrerebbe la presenza necessaria di un veterinario. Tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che la diagnosi di un medico veterinario non è necessaria per verificare un'oggettiva condizione d' incuria o abbandono o peggio di sevizie. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare il maltrattamento in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d'altronde, nel primo comma dell'art. 544- ter c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S., l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente". In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato. Ancora, in relazione alla presunta esigenza di accertamenti clinici da parte di veterinari, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure soltanto medici veterinari dovrebbero accertare condizioni di maltrattamento, ma tale assunto non trova alcuna giustificazione poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. *Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria* e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D'altro canto la stessa Legge 189/04, nell'articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL Anzi, paradossalmente,

proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l'accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l'avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche.

8. Appendice normativa e giurisprudenziale

Art. 727 c.p., disciplina e note procedurali

Ci troviamo di fronte a un reato contravvenzione, il che significa che:

- a) può essere estinto con un'oblazione;
- b) si prescrive in un tempo non inferiore ai quattro anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n°. 251);
- c) non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né l'applicazione di misure cautelari;
- d) non sono consentite le intercettazioni telefoniche e/o ambientali;
- e) non è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
- f) essendo tale la natura del reato non può essere punito a titolo di tentativo.

La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di pregressi maltrattamenti. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Il reato che assume forma commissiva, ha carattere istantaneo. Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico è sufficiente la condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c-p. Il fatto può commettersi anche mediante omissione.

Artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies c.p., disciplina e note procedurali

Si tratta di delitti che:

- a) si prescrivono in un tempo non inferiore ai sei anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n°.251);
- b) non possono essere estinti con l'oblazione;
- c) per i quali non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né il fermo di indiziato di delitto (arresto facoltativo in flagranza di reato consentito - art. 381 c.p.p. - e misure cautelari personali consentite - articoli 280, 287 c.p.p. - solo per i casi di aumento di pena di cui all'art. 544 quinquies, comma 2, n°. 1,2,3);
- d) per i quali è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
- e) possono essere puniti a titolo di tentativo;

La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di pregressi maltrattamenti o uccisioni. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato, trattandosi di delitto doloso. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico sono necessarie la coscienza e la volontà del fatto che può commettersi anche mediante omissione, ovvero il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quin-quies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

"La detenzione di un cane mastino napoletano, denutrito, affetto da parassitosi cutanee, caratterialmente ipereccitabile con entropio bilaterale non seguito a entrambi gli occhi, chiuso in un recinto di piccolissime dimensioni, ingombrato da rottami metallici che di fatto impedivano all'animale di sdraiarsi, con lo spazio residuo ricoperto da escrementi, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, e produttive di gravi sofferenze (il giudice, in base alle dichiarazioni dei testi, ha considerato che il grave stato di salute dell'animale era dovuto anche alle pessime condizioni igieniche e che i problemi caratteriali dell'animale erano stati provocati anche dal prolungato isolamento; pertanto, ha ritenuto che il cane era stato tenuto in condizioni non compatibili con la natura dell'animale e che tali condizioni erano state fonte di gravi sofferenze per il medesimo)" (Tribunale di Vigevano, Sent. n°. 280 del 07/06/05, Giudice Dr.ssa M.Abenavoli, Imp. Sartino).

"La detenzione di quattro-cinque cani rinchiusi in box di circa sei metri quadri, costituisce maltrattamento di animali (il Tribunale ha osservato che i maltrattamenti conseguenti al sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del comune cittadino e che maggiormente deve essere tenuto in considerazione da chi si qualifica professionista nell'allevamento dei cani, o nella tenuta e nella gestione di un cane)" (Tribunale di Arezzo, Sez. distac. di Monte-varchi, Sent. n°. 0040/05 dell' 1 1/02/2005, Giudice Dr. M. Federici, Imp. Noferi).

"Integrano il reato di maltrattamento di animali sia le modalità durissime di tenuta e allevamento dei cani (scadente stato di nutrizione generalizzato, condizioni igieniche del tutto inadeguate, caratterizzante dal mantenimento dei cani nel fango, legati a catene cortissime - cm. 1,40 - 1,70 - che impedivano normali movimenti e dalla diffusione di infezioni dovute alla presenza di zecche e pulci in decomposizione nelle ferite aperte e sanguinanti), sia la sottoposizione degli stessi a pratiche di allenamento vessatorie e contro natura per aumentare la resistenza e la combattività (uso di tapis-roulant per farli correre velocemente e di cunei di legno - "break stitch"- per aprire forzatamente le mascelle dei cani dopo che avevano afferrato oggetti, cose o altri animali)" (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n°. 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).

"La legge 20/7/2004 n°. 189 ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l'art. 544 ter quello che ora prevede il "maltrattamento di animali", vecchio titolo dell'art. 727 c.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione; l'attuale art. 727, invece, prevede due ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titolo della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi, - innanzi tutto, - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo. Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi. (..) Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella previsione dell'art. 544 ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3^a, 4 maggio 2004, Brao). (Cass. Sez. III sent. 21744 del 9 giugno 2005 (P.U. 26 apr. 2005) Pres. Vitalone Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Duranti ed altri).

"Sussistendo continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione dell'articolo 727 c.p. può configurarsi il reato in caso di abbandono di un cane in stato di infermità all'interno di un canile in un recinto dove sono custoditi altri cani randagi con conseguente pericolo per l'incolumità dell'animale esposto, a causa delle sue condizioni, a possibili aggressioni da parte degli altri cani" (Cass. Sez. III sent. 3969 del 1 febbraio 2006 (ud. 12 gennaio 2006) Pres. Postiglione Est. Lombardi Imp. Spataro).

"Nella contravvenzione di cui all'articolo 727 Cp non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità." (Cass. Sez. III sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo Sinno).

"Costituisce *incrudelimento senza necessità* nei confronti di animali, suscettibile di dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza. E' necessario invece che la sofferenza inflitta all'animale non sia altrimenti evitabile per la tutela giuridicamente significativi e sia comunque contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione giustificatrice (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui all'imputato si addebitava di avere ripetuta-mente e violentemente percosso il proprio cane con una canna, in un contesto nel quale non si poteva escludere che tale condotta fosse stata posta in essere anche per non esasperare il vicinato, infastidito dal latrare dell'animale)". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Rie. RM. in proc. Lentini).

"Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell'articolo 727 c.p. e l'ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica." (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774

"Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p. Pertanto, in tema di maltrattamento di animali, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella. (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21 /12/2005), Sentenza n. 2774

"Integra il reato del maltrattamento di animali il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un'auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull'animale (sez. III, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833). (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774

"Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es. lasciando patire la fame e la sete agli animali). (Cass. pen. Sez., VI sent. 10820 del 18/1 1/75 - Pres. Leone -imp. Ziboni).

"In via di principio, il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenza ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore". (...) Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria". (Cass. pen. Sez. III - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione. Imp. Fenati). Stessi principi affermati in: Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 1996, n. 1311 (ud. 8/10/96), imp. Feltrin; e Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1996, n. 1517 (ud. 11 novembre 1996), imp. Zauli.

"Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di un sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 cod. pen. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria." (Cass. pen., Sez. III Sent. 05584 dell' 11/06/97 Pres. Pioletti, imp. Fiore e altro).

"Tra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. e quello introdotto all'art. 544 ter cod. pen. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa è tenuta "senza necessità", applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo". (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784, Imp. Boventi.

"Nella fattispecie in esame i fatti penalmente rilevanti sono costituiti dalla detenzione in un canile di animali in stato di evidente denutrizione, custoditi in celle fatiscenti, anguste, totalmente buie, prive di acqua e sporche di feci non pulite, stagnanti in canalette di convogliamento verso la fossa settica ostruite ed inutilizzabili. In tali fatti debbono ritenersi legittimamente ipotizzati sia il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p., sia la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da procurare loro gravi sofferenze". (La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo degli animali e del canile operato dal G.I.P. per la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni, da parte del titolare del canile, avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze pregiudizievoli di tali illeciti penali." Cass. Pen., Sez. III, ud. 21/06/05, Sent. n. 25229/05, Imp.Tassi.

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. serie generale n. 178 del 3 1/7/04) Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

TITOLO IXBIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.

Articolo 544-bis. - (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Articolo 544-ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma primo deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo 544 - quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «,salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 727 - (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Articolo 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Articolo 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Norma di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

Articolo 5 (Attività formative)

I. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Articolo 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Articolo 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Articolo 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli *Castelli*

^^^

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2007

Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. (GU n. 104 del 7-5-2007)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.

874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);

Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco;

Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato;

Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;

Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;

Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;

Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.

2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed

indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.

3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.

Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

Roma, 23 marzo 2007

Il Ministro: Amato

TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI AL MALTRATTAMENTO O ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Uccisione di animali	Art. 544 – bis c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a diciotto mesi	Il sequestro dell'animale morto può essere probatorio	Autorità Giudiziaria
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544- ter c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena é aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale)	Sì. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato	Idem
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544- ter c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro	Idem	Idem

Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali	Art.544- quater c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri o se ne deriva la morte dell'animale)	Idem	Idem
Promuovere, organizzare, dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (corse clandestine di cavalli, di cani, ecc.)	Art.544 - quinqües c.p.	Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000 euro (la pena é aumentata da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minori o da persone armate; se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Solo per questi casi, previsti dall'art. 544-quinqües, comma 2, n°. 1, 2, 3, c.p. è possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato – art. 381 c.p.p. - e l'applicazione delle misure cautelari personali – articoli 280, 287 c.p.p.)	Idem	Idem
Allevare o addestrare animali per destinarli sotto qualsiasi forma ai combattimenti	Art.544 - quinqües c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Proprietari o detentori degli animali usati nei	Art.544- quinqües c.p	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da	Idem	Idem

combattimenti o nelle competizioni non autorizzate		5.000 a 30.000 euro		
Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p (vi può essere concorso con i reati previsti dall'art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 relativa alle scommesse clandestine)	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Sì	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Sì	Idem
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. Procedibilità a querela di parte.	Sì	Giudice di Pace
Uccisione o danneggiamento a danno di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero a danno di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione da sei mesi a quattro anni. Procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza.	Sì	Autorità Giudiziaria
Lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi o affidarne la custodia a persona inesperta. Aizzare o spaventare animali in modo da mettere	Art 672 c.p. (articolo depenalizzato dall'articolo 33 lett. a) della L. 24/11/1981 n. 689)	Sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00	No	Prefetto (Art. 1 D.P.R. 571/82)

in pericolo L'incolumità delle persone				
Violazione all'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	Art. 83, let. c, D.P.R. 8 febbraio 1954, n°. 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, n°. 3 della L. 2 giugno 1988, n°. 218: pena pecuniaria da euro 258 a euro 1.291	No	Idem
Violazione all'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto	Art. 83, lett. d, D.P.R. 8 febbraio 1954, n°. 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Idem	No	Idem
Esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di animali	Art. 4, n°. 1, Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544- quiquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda non inferiore a euro 516	Sì, nell'ipotesi di concorso con l'art. 544 - quiquies	Idem
Dare pubblicità all' esercizio di scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n.2, Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544- quiquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Partecipare a scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n°. 3, Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544- quiquies c.p nella parte	Penale: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem

	relativa alle scommesse clandestine)			
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Penale: reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a euro 516	No	Idem